



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 36

Adunanza del 26/07/2011

Sessione ordinaria
pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO SUSSEGUENTE
A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE N. 27/2011**

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 20/07/2011 protocollata al n. 12633.

Intervengono i Signori:

| N. | Cognome e Nome | P | A | N. | Cognome e Nome | P | A |
|--------------|-----------------------------|----|----|------------|---------------------------|----|----|
| 1 | PELLICINI Avv. Andrea | | SI | 12 | CONTINI Mario | | SI |
| 2 | TALDONE Dr. Giuseppe | SI | | 13 | DURATORRE Dott. Edoardo | SI | |
| 3 | CASTELLI Dott. Piermarcello | SI | | 14 | CATALDO Davide | SI | |
| 4 | CASALI Alessandro | SI | | 15 | TORRI Rosaria | SI | |
| 5 | FRANZETTI Alessandro | SI | | 16 | MARTINELLI Ivan Luigi | SI | |
| 6 | SARCHI Vittorio | SI | | 17 | BARATTA Antonino Fernando | SI | |
| 7 | RONCHI Simona | SI | | 18 | NOGARA Enrica | SI | |
| 8 | VAGLIO Vito | SI | | 19 | LIARDO Vincenzo | SI | |
| 9 | MALNATI Alessandro | SI | | 20 | SAI Franco | SI | |
| 10 | AGOSTINELLI Pietro | | SI | 21 | GIANNUZZI Ercole | SI | |
| 11 | MIGLIO Alessandra | SI | | | | | |
| PRESENTI: 18 | | | | ASSENTI: 3 | | | |

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Dr. Franco COMPAGNONI, Rag. Dario SGARBI e Geom. Alessandro BAROZZI.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO SUSSEGUENTE
A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE N. 27/2011.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore non Consigliere SGARBI;

PREMESSO in fatto che:

- ✓ il Tribunale di Varese - Sezione di Luino, nella causa RG. n. 3045/2004 tra Giaccio Tommaso contro Comune di Luino e Ambiente S.r.l. (ora S.p.A.) con sentenza n. 27/2011 emessa in composizione monocratica in data 15/03/2011, accertava la responsabilità esclusiva e concorrente con il vincolo della solidarietà, ex artt. 2043, 2055 del C.C. dell'appaltatore impresa Ambiente S.r.l. e del committente Comune di Luino in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per l'effetto dichiara i convenuti tenuti in solido all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice e ricollegabili casualmente all'incidente occorso all'attore in data 23/05/2002 e per l'effetto li condannava a rifondere a Tommaso Giaccio l'importo, all'attualità di € 8.205,00.= oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo e condannava l'impresa Ambiente S.r.l. e il Comune di Luino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alle spese in favore dell'attore Tommaso Giaccio che liquidava in € 187,00.= per spese, € 1.350,00.= per diritti ed € 2.660,00.= per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.;
- ✓ il legale di Tommaso Giaccio, l'Avvocato Marco Conca, notificava al Comune di Luino in data 26/05/2011 e alla Società Ambiente S.r.l. (sic.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l'atto di precetto in uno alla sentenza spedita in forma autentica ed esecutiva, intimando il pagamento in solido tra i predetti debitori e a favore dell'intimante, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto, della somma complessiva di € 14.480,07=, oltre tutte le spese occorrente e salva registrazione dalla sentenza;
- ✓ la Giunta comunale con la deliberazione n. 107 in data 07/06/2011, immediatamente eseguibile, disponeva di impugnare la sentenza n. 27/2011 emessa dal Tribunale di Varese - Sezione Distaccata di Luino - in composizione monocratica, con presentazione di contestuale istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del Comune di Luino in solido con Ambiente S.r.l. (ora trasformata in S.p.A.) e per l'omissione di statuizione in punto di domanda di manleva, ritualmente dispiegata in giudizio di primo grado nei confronti di Ambiente S.p.A.;
- ✓ con il predetto provvedimento collegiale è dato incarico all'Avv. Daniele Ferrari di garantire in sede di impugnazione ogni altro adempimento processuale per la tutela delle ragioni ed interessi dell'appellante Comune di Luino per cui era conferita dal Sindaco del Comune specifica procura alle liti;

VISTE le seguenti discipline giuridiche rilevanti ai fini della complessa fattispecie concreta:

- ✓ dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze nei procedimenti davanti al Tribunale e del titolo esecutivo e del precetto nomata nel Codice di Procedura Civile all'articolo 282 (*Esecuzione provvisoria*) per il quale "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", all'articolo 283 (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*) per il quale "il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione", all'articolo 285 (*Modo di notificazione della sentenza*) per il quale "la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170", all'articolo 170 (*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*), comma 1, per il quale "dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti", e all'articolo 479 (*Notificazione del titolo esecutivo e del precetto*) per il quale "se la legge non

dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente";

- ✓ del termine dilatorio dei pagamenti delle amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici (tra cui il Comune) stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000, il quale dispone che *"le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";*
- ✓ della solidarietà passiva in tema di fatto illecito contenuta nell'articolo 2055 (Responsabilità solidale del Codice Civile) per il quale *"Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.";*

VISTO l'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUOEL - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO:

1. che è legittima l'aspettativa dell'Amministrazione comunale di conseguire tramite l'impugnazione della sentenza in appello una sentenza di esito favorevole che riformi la sentenza di primo grado ed escluda ogni responsabilità del Comune di Luino nella causazione dell'incidente occorso a Giaccio Tommaso in data 23/05/2002 e, per l'effetto, revochi la condanna di primo grado al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di lite;
2. che è oltretutto legittima l'aspettativa dell'Amministrazione comunale di ottenere dal giudice di appello, tramite specifica istanza, anche il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado impugnata;
3. che a prescindere dalle aspettative dell'Amministrazione comunale, la sentenza n. 27/2011 del Tribunale di Varese - Sezione distaccata di Luino - di condanna in primo grado è provvisoriamente esecutiva, indipendentemente dal suo eventuale passaggio in giudicato, per forza di legge, ai sensi dell'articolo 282 C.P.C.;
4. che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza Tribunale di Varese - Sezione distaccata di Luino - n. 27/2011 autenticata e spedita con formula esecutiva, è notificato dall'Avvocato Marco Conca personalmente alla parte, Comune di Luino, in data 26/05/2011, unitamente all'atto di precetto;
5. che l'atto di precetto, in pendenza del termine dilatorio stabilito dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000, non avrebbe potuto essere notificato se non decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
6. che l'atto di precetto con il quale è intimato il pagamento in solido tra i condebitori Comune di Luino e Ambiente S.r.l. a favore di Giaccio Tommaso della somma complessiva di € 14.480,07.=, oltre tutte le spese occorrente e salva registrazione dalla sentenza, è da giudicare improcedibile e potrà essere pertanto notificato ex novo solo dopo il 23/09/2011;
7. che alla fattispecie concreta si debba applicare il principio di conservazione degli atti (*"utile per inutile non vitiatur"*), facendo pertanto salva la notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente costituita da ente pubblico non economico ai fini del decorso del termine dilatorio in argomento;
8. che alle spese di registrazione della sentenza di primo grado ha provveduto il legale del Comune di Luino;

9. che attualmente il debito da considerare è quello derivante dal titolo esecutivo, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi (in quanto oggetto di statuizione giudiziale) dal giorno della sentenza (15/03/2011) quanto meno fino al giorno del pagamento, con esclusione delle spese legali successive, ivi comprese le spese di precetto, che non costituiscono titolo esigibile;
10. che in assenza di una specifica quantificazione giudiziale del grado di responsabilità del convenuto Comune di Luino e del terzo da questo ultimo chiamato, Ambiente S.r.l. (ora S.p.A.) e non risultando diversamente, per non aver il giudice di prime cure statuito sulla domanda di manleva (che costituisce un rilevante motivo di impugnazione della sentenza), le singole colpe si presumono uguali con conseguenza che l'ammontare del debito si presume in parti uguali con diritto di regresso per detta quota;
11. che sono da considerarsi debiti fuori bilancio quelle spese assunte in maniera anomala, senza cioè l'assunzione preventiva dell'impegno di spesa o comunque in modo difforme dalle regole ordinarie previste dall'articolo 191 del TUOEL per l'effettuazione delle spese;
12. che il riconoscimento del debito fuori bilancio da effettuarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ex art. 194 del TUOEL, costituisce atto infraprocedimentale e prodromico al pagamento del titolo esecutivo e permette il giusto contemperamento tra il dovere di ottemperare all'ordine del giudice (sentenza) e il dovere di tutelare, nell'interesse pubblico, gli equilibri di bilancio;
13. che la competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio sono stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie
14. che il riconoscimento del debito fuori bilancio lascia salvo ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione sentenza e, previa specifica dichiarazione, non costituisce acquiescenza alcuna alle disposizioni precettive della medesima, consentendo anche di chiedere la sospensiva dell'immediata esecutività, e lasciando salva la ripetibilità di quanto pagato e non dovuto a seguito di riforma totale o parziale;
15. che la sentenza di condanna non ancora definitiva provvisoriamente esecutiva pone tuttavia il problema dei tempi e delle modalità di pagamento del debito rispettivamente in ragione del possibile accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e in ragione della possibile ripetizione parziale o totale delle somme pagate in caso di vittoria in un successivo grado di giudizio;
16. che dal giusto contemperamento tra il dovere di ottemperare all'ordine del giudice e il dovere, parimenti rilevante, di tutelare, nell'interesse pubblico, gli equilibri di bilancio, e applicando il principio di buona amministrazione, consegue che nel pagare i debiti con la massima sollecitudine al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente pubblico è opportuno comunque ricercare delle soluzioni alternative al mero pagamento che pregiudichino il meno possibile, oltretutto gli interessi della giustizia, gli altri interessi pubblici meritevoli di tutela;
17. che tra queste soluzioni alternative vi è sicuramente la ricerca di un accordo con la controparte in merito a forme di pagamento coperte da garanzia tra cui il pagamento immediato dietro prestazione di idonea fidejussione da parte del creditore ovvero il pagamento su deposito vincolato delle somme da liberare al termine del giudizio (con accollo di controparte dei costi e rinuncia agli interessi maturandi);
18. a seguito dell'adempimento all'intera obbligazione solidale da parte del Comune di Luino dovrà essere attivata immediatamente azione di regresso della quota di spettanza presuntiva (pari al 50% di quanto corrisposto) nei confronti del condebitore solidale società Ambiente S.p.A. di Salerno;

RIPORTATI nella seguente tabella gli importi dovuti a Giaccio Tommaso, in esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Varese - Sezione distaccata di Luino - n. 27/2011, spedita con formula esecutiva e notificata al Comune di Luino in data 26/05/2011, determinati con l'applicazione del termine dilatorio al pagamento degli enti pubblici (articolo 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000), sia nel calcolo degli interessi legali maturati e maturandi sulla sorta capitale da risarcire (fatto salvo il calcolo effettivo al giorno del pagamento) sia nella specificazione delle spese legali da rimborsare:

| RISARCIMENTO DANNI DA RIFONDERE | | |
|---|---|--------------------|
| Sorta capitale risarcimento | € | 8.205,00 |
| Interessi sul capitale dal 15/03/2011 (data della sentenza di condanna) al 23/09/2011 (scadenza del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo ex articolo 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000) - giorni 192 al tasso degli interessi legali (1,5%) - fatto salvo il calcolo effettivo al giorno del pagamento | € | 64,74 |
| Totale importo risarcimento danno | | € 8.269,74 |
| RIMBORSO SPESE DI LITE | | |
| Diritti liquidati in sentenza | € | 1.350,00 |
| Onorari liquidati in sentenza | € | 2.660,00 |
| Totale competenze e spese imponibili | € | 4.010,00 |
| Rimborso forfettario ex art. 14 D.M. 8/04/2004 n. 127 (12,50%) | € | 501,25 |
| Totale imponibile ai fini CPA | € | 4.511,25 |
| Cassa Previdenziale Avvocati (4% su imponibile) | € | 180,45 |
| Imponibile ai fini IVA | € | 4.691,70 |
| IVA al 20% su imponibile | € | 938,34 |
| Spese escluse ex art. 15, co. 3, DPR 663/72 liquidate in sentenza | € | 187,00 |
| Totale importo del rimborso delle spese di lite | | € 5.817,04 |
| TOTALE RISARCIMENTO DANNO E RIMBORSO SPESE DI LITE | | € 14.086,78 |

REPUTATO di adottare formale provvedimento per il riconoscimento, ai sensi ed effetti dell'articolo 194 del TUOEL, del debito fuori bilancio di complessivi € 14.086,78.= in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna di primo grado in argomento munita della clausola di provvisoria esecutorietà, in quanto, fatta salva la pronuncia del giudice di appello in ordine alla sua sospensione, il riconoscimento della predetta somma si appalesa come atto procedimentale dovuto finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e, fatte salve le cautele previste nelle considerazioni motivazionali in tema di pagamento, di evitare precetto ed esecuzione forzata della sentenza stessa, attivabili decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che l'importo riconosciuto, che trova attuale ed esclusiva fonte nel titolo esecutivo, regolarmente notificato al Comune, ammonta a complessivi € 14.086,78.= ed è finanziato all'intervento 1.01.08.08, capitolo n. 0100, denominato "Oneri straordinari della gestione corrente - Definizione cause legali";

REPUTATO OPPORTUNO in tema di pagamento delle somme dovute al creditore, nel giusto contemperamento tra il dovere di ottemperare all'ordine del giudice e il dovere, parimenti rilevante, di tutelare, nell'interesse pubblico, gli equilibri di bilancio ed ottemperare al criterio di buona amministrazione delle risorse pubbliche, di pagare il debito in argomento con la massima sollecitudine, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente pubblico, subordinando detto mero pagamento a soluzioni alternative, che pregiudichino il meno possibile, oltrechè gli interessi della giustizia, gli altri interessi pubblici meritevoli di tutela, tra le quali vi è sicuramente la ricerca di un accordo con il creditore in merito a forme di pagamento coperte da garanzia tra cui il pagamento immediato dietro prestazione di idonea fideiussione da parte del creditore ovvero il pagamento su deposito vincolato delle somme da liberare al termine del giudizio (con accollo di controparte dei costi e rinuncia agli interessi maturandi).

DATO ATTO che a seguito dell'adempimento all'intera obbligazione solidale da parte del Comune di Luino dovrà essere attivata immediatamente azione di regresso della quota di spettanza presuntiva (pari al 50% di quanto corrisposto) nei confronti del condebitore solidale società Ambiente S.p.A. di Salerno;

DATO ATTO che copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie e che gli effetti della sentenza in argomento dovranno essere segnalati, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000, alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia.

RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio proponente:

- ✓ di avvalersi del patrocinio dell'Avvocato Daniele FERRARI, incaricato della difesa del Comune di Luino nel giudizio appello, affinché, nel rispetto delle regole di deontologia forense, provveda a trovare con il legale del creditore la migliore soluzione alternativa al mero pagamento;
- ✓ di attivare, a seguito del pagamento delle somme dovute, l'azione di regresso della quota di spettanza presuntiva (pari al 50% di quanto corrisposto) nei confronti del condebitore solidale società Ambiente S.p.A. di Salerno;
- ✓ di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie;
- ✓ di segnalare, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000, gli effetti della sentenza in argomento alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia.
- ✓ di attivare, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, di comunicazione e, fatta salva la cautela cui è subordinato il pagamento prevista al punto 6) del presente dispositivo, di liquidazione

VISTO l'articolo 47-bis del Regolamento comunale di contabilità, rubricato "*Riconoscibilità di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento*", inserito dopo l'articolo 47 dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 approvata in data odierna, il quale, *ferme restando "le ipotesi in cui è riconoscibile la legittimità dei debiti fuori bilancio e le modalità per il finanziamento delle spese relative sono disciplinate dall'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali"* dispone che "*il Consiglio Comunale provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data in cui il Comune ha conoscenza effettiva del debito o entro il termine più breve della sua esigibilità contenuto nel titolo debitorio*";

DATO ATTO che la modifica regolamentare oggetto della deliberazione consiliare n. 34 approvata in data odierna, acquisirà efficacia, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, dello Statuto Comunale, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di modifica;

DATO ATTO che la presente deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio acquisirà efficacia decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque, essendo la sua efficacia vincolata all'entrata in vigore dell'articolo 47-bis del Regolamento comunale di contabilità, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di modifica regolamentare successivo;

UDITA la dichiarazione di voto del Capogruppo TORRI che preannuncia l'astensione del Gruppo consiliare LUINO FUTURA;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 13/07/2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Appalti in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Funzionario Incaricato in assenza del Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti 14 favorevoli e 4 astenuti (TORRI, NOGARA, MARTINELLI e BARATTA), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che in data 26 maggio 2001 è stato notificato personalmente alla parte processuale Comune di Luino il titolo esecutivo costituito dalla sentenza, autenticata e spedita con formula esecutiva, n. 27/2011 emessa dal Tribunale di Varese - Sezione di Luino in composizione monocratica in data 15/03/2011 nella causa RG. n. 3045/2004 tra Giaccio Tommaso contro Comune di Luino e Ambiente S.r.l. (ora S.p.A.) con cui è accertata la responsabilità esclusiva e concorrente, con il vincolo della solidarietà, ex artt. 2043, 2055 del C.C. dell'appaltatore impresa Ambiente S.r.l. e del committente Comune di Luino in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per l'effetto dichiara i convenuti tenuti in solido all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice e ricollegabili casualmente all'incidente occorso all'attore in data 23/05/2002 e per l'effetto li condanna a rifondere a Tommaso Giaccio l'importo, all'attualità di € 8.205,00.= oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo e condannava l'impresa Ambiente S.r.l. e il Comune di Luino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alle spese in favore dell'attore Tommaso Giaccio che liquidava in € 187,00.= per spese, € 1.350,00.= per diritti ed € 2.660,00.= per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA..
2. **DI DARE ATTO** che non essendo stato osservato il termine dilatorio dei pagamenti delle amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici (tra cui i comuni) fissato dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000, l'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo, con il quale è intimato il pagamento in solido tra i condebitori Comune di Luino e Ambiente S.r.l. a favore di Giaccio Tommaso della somma complessiva di € 14.480,07.=, oltre tutte le spese occorrente e salva registrazione dalla sentenza, è improcedibile e potrà essere pertanto notificato ex novo solo dopo il 23/09/2011.
3. **DI DARE ATTO** che il riconoscimento e l'eventuale pagamento di quanto portato nel titolo esecutivo lascia salvo ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione della sentenza e non costituisce acquiescenza alcuna alle disposizioni precettive della medesima, consentendo anche di chiedere la sospensiva dell'immediata esecutività, e lasciando salva la ripetibilità di quanto pagato e non dovuto a seguito di riforma totale o parziale in successivi gradi di giudizio.
4. **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUOEL - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), al precipuo fine della tutela dell'interesse pubblico della salvaguardia degli equilibri di bilancio, quale debito fuori bilancio, gli oneri derivanti al Comune di Luino dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, oneri da corrispondere a Tommaso Giaccio in solido con Ambiente S.p.A. e così determinati:

| RISARCIMENTO DANNI DA RIFONDERE | | |
|---|----------|-----------------|
| Sorta capitale risarcimento | € | 8.205,00 |
| Interessi sul capitale dal 15/03/2011 (data della sentenza di condanna) al 23/09/2011 (scadenza del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo ex articolo 14, comma 1, del D.L. 669/96, convertito in L. 30/1997, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della L. 388/2000) - giorni 192 al tasso degli interessi legali (1,5%) - fatto salvo il calcolo effettivo al giorno del pagamento | € | 64,74 |
| Totale importo risarcimento danno | € | 8.269,74 |
| RIMBORSO SPESE DI LITE | | |
| Diritti liquidati in sentenza | € | 1.350,00 |
| Onorari liquidati in sentenza | € | 2.660,00 |
| Totale competenze e spese imponibili | € | 4.010,00 |
| Rimborso forfettario ex art. 14 D.M. 8/04/2004 n. 127 (12,50%) | € | 501,25 |
| Totale imponibile ai fini CPA | € | 4.511,25 |

| | | | |
|---|---|----------|--------------------|
| Cassa Previdenziale Avvocati (4% su imponibile) | € | 180,45 | |
| Imponibile ai fini IVA | € | 4.691,70 | |
| IVA al 20% su imponibile | € | 938,34 | |
| Spese escluse ex art. 15, co. 3, DPR 663/72 liquidate in sentenza | € | 187,00 | |
| Totale importo del rimborso delle spese di lite | | | € 5.817,04 |
| TOTALE RISARCIMENTO DANNO E RIMBORSO SPESE DI LITE | | | € 14.086,78 |

5. **DI DARE ATTO** che l'importo riconosciuto, che trova attuale ed esclusiva fonte nel titolo esecutivo, regolarmente notificato al Comune, ammonta a complessivi € 14.086,78.- ed è finanziato all'intervento 1.01.08.08, capitolo n. 0100, denominato "Oneri straordinari della gestione corrente - Definizione cause legali".
6. **DI REPUTARE OPPORTUNO**, nel ritenuto giusto contemperamento tra il dovere di ottemperare all'ordine del giudice e il dovere, parimenti rilevante, di tutelare, nell'interesse pubblico, gli equilibri di bilancio ed ottemperare al criterio di buona amministrazione delle risorse pubbliche, di pagare il debito in argomento con la massima sollecitudine, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente pubblico, subordinando detto mero pagamento a soluzioni alternative che pregiudichino il meno possibile, oltrechè gli interessi della giustizia, gli altri interessi pubblici meritevoli di tutela, tra le quali vi è sicuramente la ricerca di un accordo con il creditore in merito a forme di pagamento coperte da garanzia tra cui il pagamento immediato dietro prestazione di idonea fideiussione da parte del creditore ovvero il pagamento su deposito vincolato delle somme da liberare al termine del giudizio (con accollo di controparte dei costi e rinuncia agli interessi maturandi).
7. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'adempimento all'intera obbligazione solidale da parte del Comune di Luino dovrà essere attivata immediatamente azione di regresso della quota di spettanza presuntiva (pari al 50% di quanto corrisposto) nei confronti del condebitore solidale società Ambiente S.p.A. di Salerno.
8. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio proponente:
 - ✓ di avvalersi del patrocinio dell'Avvocato Daniele FERRARI, incaricato della difesa del Comune di Luino nel giudizio appello, affinché, nel rispetto delle regole di deontologia forense, provveda a trovare con il legale del creditore la migliore soluzione alternativa al mero pagamento;
 - ✓ di attivare, a seguito del pagamento delle somme dovute, l'azione di regresso della quota di spettanza presuntiva (pari al 50% di quanto corrisposto) nei confronti del condebitore solidale società Ambiente S.p.A. di Salerno;
 - ✓ di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie;
 - ✓ di segnalare, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000, gli effetti della sentenza in argomento alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia.
 - ✓ di attivare, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, di comunicazione e, fatta salva la cautela cui è subordinato il pagamento prevista al punto 6) del presente dispositivo, di liquidazione.
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio acquisirà efficacia decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque, essendo la sua efficacia vincolata all'entrata in vigore dell'articolo 47-bis del Regolamento comunale di contabilità, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di modifica regolamentare se successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(CASALI Alessandro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLODI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Luino, lì _____
